



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduto il Decreto 22 marzo 1860, col quale è dichiarato che le Provincie della Toscana fanno parte integrale dello Stato;

Al fine di provvedere al governo, ed all'amministrazione di quelle Provincie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

### Art. 1.

Il Nostro amato Cugino il Principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato Nostro Luogotenente in Toscana.

Egli vi avrà il comando delle forze di terra e di mare, e vi eserciterà in nome Nostro il potere di far grazia, di commutare le pene, di nominare e di revocare gli Impiegati dell'ordine amministrativo.

### Art. 2.

È mantenuto provvisoriamente per le Provincie della Toscana un centro amministrativo che rimane stabilito nella città di Firenze.

A capo di esso starà un Governatore generale.

### Art. 3.

A ciascuno dei rami di governo e di pubblica amministrazione che, a termini delle leggi vigenti in Toscana, erano rispettivamente di competenza dei cessati Ministeri degli Interni - di Grazia e Giustizia - degli Affari Ecclesiastici - delle Finanze - del Commercio e dei Lavori Pubblici - della Pubblica Istruzione, presiederà un Direttore sotto la dipendenza immediata del Governatore.

Le attribuzioni del cessato Ministero della Guerra si intenderanno devolute rispettivamente ai Nostri Ministri di Guerra e Marina.

### Art. 4.

Il Governatore corrisponderà direttamente con ciascuno dei Nostri Ministri pel ramo che loro concerne.

Tutte le nostre Autorità amministrative, governative e giudiziarie della Toscana corrisponderanno direttamente coi Direttori e col Governatore.

### Art. 5.

Il Governatore sottoporrà al Nostro Luogotenente i provvedimenti pei quali, secondo le norme vigenti in Toscana, richiedevasi per lo passato la Sovrana

assensione, e spedirà direttamente gli affari pei quali bastava un decreto ministeriale - salve in ambidue i casi le eccezioni che saranno determinate da istruzione deliberata in Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Il Governatore proporrà direttamente al Nostro Luogotenente le concessioni di grazia, di commutazioni di pena, le nomine e le rivocazioni degli Impiegati dell'ordine amministrativo.

Trattandosi però di nomine o di rivocazioni di funzionari Capi d'amministrazione o di grado a questi uguale, il Governatore dovrà comunicare la proposta al Ministero e riportarne l'assenso prima di rassegnarla al Nostro Luogotenente.

Art. 7.

Nell'assenza del Luogotenente del Re, le nomine degli Impiegati e l'emanazione dei provvedimenti a Lui riservata dall'art 5 verranno fatte dal Governatore, salve le eccezioni contemplate nell'articolo medesimo.

Art. 8.

Continueranno ad osservarsi nella Toscana le leggi ed i regolamenti in vigore per quanto concerne la riscossione delle entrate e dei crediti di qualsivoglia natura spettanti alle finanze dello Stato, ed i pagamenti da farsi dalle casse dello Stato.

Lo stanziamento però di nuovi crediti o di crediti supplimentari in bilancio, come pure lo storno di somme da categoria a categoria, non potranno aver luogo che per Legge o per Decreto Reale.

Pel movimento e per la somministrazione dei fondi si osserveranno le norme che saranno stabilite per istruzione dal Ministre delle Finanze.

Art. 9.

Gli Impiegati e i Funzionari in pubblico servizio ora esistenti in Toscana sono mantenuti nei gradi loro rispettivi, salva la destinazione che potrà in appresso loro venir data.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 23 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.  
G. B. CASSINIS.  
T. MAMIANI.  
S. JACINI.  
F.S. VEGEZZI.  
M. FANTI.

V.° Il Guardasilli  
G. B. CASSINIS.